

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO – ROMA – SEZ. III BIS

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI NELL'INTERESSE

DELLA RICORRENTE CLAUDIA VISCHI

NEL RICORSO CON MOTIVI AGGIUNTI RG N. 5826/2019

Promosso da AIELLI GIANCARLO E ALTRI

c o n t r o

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro *pro tempore*;
- M.I. – UFFICIO SCOLASTICO PER LA REGIONE SARDEGNA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- M.I. – UFFICIO SCOLASTICO PER LA REGIONE LAZIO, in persona del legale rappresentante *pro tempore*; con l'Avvocatura Generale dello Stato,

nonchè contro

- **LA SOTTOCOMMISSIONE N. 22 DEL CORSO CONCORSO PER L'ACCESSO AI RUOLI DELLA DIRIGENZA SCOLASTICA (EX D.D.G. 1259 DEL 23.11.2017)**, nominata con D.D. 31.12.2018 n. 20180 e s.m.i., in persona del Presidente *pro tempore*;
- rappresentata *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, 00186, Via dei Portoghesi, 12,

e nei confronti di

- Sig.ra Lanzotti Carmen, via Settala n. 39, 20124 Milano
- Sig.ra Barbieri Francesca in Morena, Via Aldo Capitini n. 19, sc. A, 85100 Potenza;

- controinteressati -

OGGETTO: impugnazione elenco dei 3.795 candidati ammessi a sostenere la prova orale pubblicato con DDG 27.3.2019 n. 395 nell'ambito del *concorso nazionale per dirigenti ex DDG MIUR 23.11.2017 n. 1259*; con ogni atto presupposto, connesso e consequenziale; impugnazione con **primi motivi aggiunti** della graduatoria generale nazionale per merito e titoli approvata con decreto 1.8.2019 n. 1205 del 1.8.2019 – come rettificato con decreto 1229 del 7.8.2019, con ogni atto presupposto connesso e

conseguenziale; impugnazione con **secondi motivi aggiunti** dei provvedimenti di correzione e valutazione degli elaborati di candidati risultati ammessi alla prova orale concorsuale nn. 738-821-1071-1798-2819-3426-3498-4045-6106-6142-6386-6608-6853-6998-7361-7496-7883-7943-8175-8764-9120; impugnazione con **terzi motivi aggiunti** della graduatoria generale nazionale per merito e titoli come rettificata con decreto prot. 998 del 14.8.2020; integrazione con **quarti motivi aggiunti** delle censure al codice sorgente del programma informatico utilizzato per lo svolgimento della prova scritta computerizzata, gestito dal consorzio interuniversitario CINECA.

*

Già ricorrente nel giudizio epigrafato – visti gli atti ostesi dal Ministero dell'Istruzione in data 3.3.2021 a seguito di istanza di accesso in data 9.2.2021 **(all.ti A-B-C-D)**, considerato che tali atti, presupposti/connessi a quelli impugnati, sopraggiunti rispetto ad essi – nei confronti della ricorrente e per i profili di cui si dirà *sub* -, rendono necessaria una difesa aggiuntiva delle specifiche ragioni della medesima, **CLAUDIA VISCHI**, C.F.: VSCCLD66B43A390N, nata a Arezzo il 3.2.1966 ed ivi residente in via M.A. Alessi n. 11, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Basta del foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, viale Caldara n. 29, giusta procura in calce al presente atto (*con elezione di domicilio digitale - anche ai fini delle comunicazioni, degli avvisi e delle notificazioni, presso le proprie P.E.C. comunicate al Consiglio dell'Ordine di Milano: indirizzo pec vincenzo.basta@milano.pecavvocati.it ; e fax 02.5462748*) propone il presente

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

Per l'annullamento

Della prova scritta computerizzata svolta dalla medesima in data 18.10.2018; del verbale di correzione e valutazione della sottocommissione 22 in data 18.2.2019 n. 2; della scheda di valutazione della prova scritta computerizzata **(cfr. all.ti B – C - D)**, ai fini dell'ammissione della ricorrente Claudia Vischi alla prova orale, ovvero in subordine della ripetizione della prova scritta concorsuale in sessione suppletiva convocata *ad hoc*.

ovvero in subordine per l'annullamento della scheda di valutazione della prova scritta computerizzata; del verbale di correzione e valutazione della sottocommissione 22 in data 18.2.2019 n. 2 (cfr. all.ti C-D), ai fini della ri-correzione e ri-valutazione della prova scritta della ricorrente Claudia Vischi.

PREMESSA

La ricorrente Claudia Vischi – appartenente al personale docente della scuola – partecipava al concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. 23.11.2017 n. 1259, sostenendo la prova scritta concorsuale che si svolgeva in data 18.10.2018 in forma computerizzata e consisteva in cinque quesiti a risposta aperta, e due quesiti in lingua straniera a risposta chiusa.

Con D.D. n. 395 del 27.3.2019 il MIUR pubblicava l'elenco dei 3795 candidati che avendo superato con un punteggio pari o superiore a 70 punti la prova scritta erano ammessi alla prova orale, elenco nel quale la prof.ssa Vischi non era inclusa.

Avverso detto elenco che determinava la sua esclusione dal concorso, con ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, l'odierna ricorrente proponeva il ricorso collettivo epigrafato – integrato da successivi motivi aggiunti - innanzi a Codesto Ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, lamentando tra l'altro lacune nella procedura concorsuale sotto il profilo delle garanzie di immutabilità dei dati e di anonimato concorsuale.

Giudicando che i vizi *de quibus* – ove indagati e valorizzati attraverso il diretto riscontro degli atti concorsuali in possesso dell'Amministrazione - avrebbero potuto inficiare in modo tranciante l'idoneità selettiva della prova stessa, ai fini dell'illegittimità dell'esito come pubblicato con il provvedimento gravato, la ricorrente riteneva di dover accedere anche ai propri atti concorsuali: elaborato scritto; scheda di valutazione; verbale di correzione – che non risultavano visibili e scaricabili dal portale istituzionale Polis.

Con provvedimento AOODGPER R.U. 7727 del **3.3.2021** l'Amministrazione provvedeva al rilascio degli atti domandati *non estraibili nell'area "altri servizi" di Polis* (cfr. all.ti A – B – C – D).

Peraltro, a seguito di ulteriore richiesta dei ricorrenti nel giudizio in epigrafe, **dal 25.3.2021** il Ministero provvedeva a rendere visionabili gli atti concorsuali *de quibus* sul sito istituzionale Polis: *"In riscontro all'istanza, acquisita al protocollo DGPER n. 8193 del 8/3/2021, si comunica che gli elaborati e relative schede di valutazione e verbali di correzione della prova scritta, di cui in oggetto, sono visionabili nell'area Polis "Altri servizi" tramite accesso con le credenziali del candidato"* (nota AOODGPER R.U. 9852 DEL 25.3.2021, **all. E**).

Dalla disamina tecnica di quegli atti – e dei metadati relativi a detti atti, approfonditi con relazione peritale del consulente Marco Calonzi in data 22.4.2021 (**all. F**) - emergevano una serie di criticità gravi e inficianti, che si declinano come di seguito, a conforto dell'illegittimità della procedura così come condotta dalla commissione concorsuale (nella specie, Sottocommissione 22) nei riguardi dell'odierna ricorrente Claudia Vischi.

A) IN VIA PRINCIPALE

1) SULLA MODIFICABILITA' DEI DATI DI CUI AGLI ATTI CONCURSUALI

Dagli atti concorsuali riferiti alla candidata Vischi emergeva un primo sorprendente profilo, di grande evidenza, palese anche all'occhio di un profano: i documenti relativi al verbale di correzione della prova scritta e alla scheda di valutazione, e lo stesso elaborato della prova dell'odierna ricorrente, apparivano come documenti dattiloscritti, trasformati direttamente in formato PDF, perfettamente **modificabili** in ogni loro parte e da chiunque disponesse di un semplice programma *Acrobat pro*: a titolo esemplificativo, rispetto all'elaborato scritto, risultava modificabile il nominativo/codice fiscale del candidato nell'intestazione; modificabile e/o integrabile il contenuto delle risposte fornite; modificabile il punteggio assegnato al singolo quesito; rispetto

alla scheda di valutazione, risultava modificabile il punteggio assegnato ai vari criteri e indicatori e così il voto complessivo; nel verbale di correzione e valutazione risultavano modificabile i punteggi registrati.

Emblematico è il video che si allega al presente ricorso, e che rappresenta la facilità con cui tali modifiche possono – e potevano, durante l’*iter* concorsuale – essere apportate ai documenti *de quibus* (il video, per una maggiore e più visibile attendibilità di quanto rappresentato, si riferisce agli atti *scaricati direttamente da polis*, che risultano identici a quelli ostesi dal Ministero con nota del 3.3.2021, **all. G**).

Si veda quanto in proposito osservava il consulente Marco Calonzi: “*i documenti, infatti, **non appaiono come delle scansioni di documenti dattiloscritti e firmati con firma autografa (come gli altri documenti che il sottoscritto consulente ha potuto analizzare in questi anni per conto di altri docenti partecipanti allo stesso concorso) bensì come dei documenti dattiloscritti trasformati direttamente in formato PDF (quindi modificabili)**... i file analizzati non possono considerarsi attendibili, non costituiscono infatti un documento informatico avente valore ed efficacia probatoria, così come prescritto dagli art. 20-23 del codice dell’amministrazione digitale*”.

L’aspetto riferito rappresenta il difetto di ogni garanzia di trasparenza, certezza, paternità, nella compilazione dei documenti concorsuali riferiti: non avendo quegli atti la credibilità e l’efficacia probatoria di un *documento informatico* non sono in grado di certificare, ad esempio, che l’elaborato – in astratto attribuiti alla candidata Vischi – sia genuino e non invece manomesso; e neppure che i punteggi della scheda e/o del verbale non siano stati successivamente ritoccati, etc.

Come noto, l’immodificabilità è la caratteristica che rende il contenuto del documento informatico, quindi anche del documento amministrativo informatico, non alterabile nella forma e nel contenuto durante l’intero ciclo di gestione, e che garantisce la staticità nella conservazione del documento stesso. In altre parole, il documento

informatico assume la caratteristica di immodificabilità solo se la sua memorizzazione su supporto informatico in formato digitale non può essere alterata nel suo accesso, gestione e conservazione. Detta immodificabilità ed integrità del documento vengono garantite – di norma - attraverso la memorizzazione su sistemi di gestione documentale che adottino idonee politiche di sicurezza.

Nella specie, come ben risulta dalle evidenze allegate, tali caratteristiche difettavano, privando di ogni validità ed efficacia documentale gli atti della sottocommissione concorsuale 22 in questa sede impugnati.

2) SULL'APPOSIZIONE DI FIRMA DIGITALIZZATA SUGLI ATTI

Le osservazioni di cui *supra* e quelle del consulente tecnico Marco Calonzi offrono lo spunto per evidenziare l'ulteriore vizio che trapelava dagli atti ostesi.

Le firme che compaiono in calce agli atti *de quibus* non erano firme apposte con modalità autografa, poi scansionate, bensì firme digitalizzate e aggiunte sugli atti - con procedura attuabile da chiunque mediante una semplice funzione *copia e incolla* della firma, che perciò non offriva alcuna garanzia di paternità e/o effettiva presenza dei soggetti cui le firme vengono riferite, rispetto alla formazione del documento stesso.

Di più, le firme in calce anche ad atti diversi (ad esempio scheda e verbale) erano perfettamente sovrapponibili le une con le altre, a patente riprova del fatto che le stesse erano state digitalizzate in precedenza, e quindi incollate a piacimento in fondo agli atti stessi – senza alcuna sicurezza di genuinità.

Si legga nella relazione peritale: *“i documenti, infatti, non appaiono come delle scansioni di documenti dattiloscritti e firmati con firma autografa (come gli altri documenti che il sottoscritto consulente ha potuto analizzare in questi anni per conto di altri docenti partecipanti allo stesso concorso) bensì come dei documenti dattiloscritti trasformati direttamente in formato PDF (quindi modificabili) ai quali sono state*

aggiunte le firme non autografe ma digitalizzate dei sottoscrittori del verbale. Tale procedura, attuabile da chiunque mediante un semplice copia e incolla dell'immagine della firma, non consente di considerare genuino il documento stesso" (cfr. all. F).

Anche su questo aspetto, valga il video allegato che di nuovo rappresenta l'estremo agio con cui la firma digitalizzata può – e così poteva – essere apposta a piacimento in qualunque atto e/o punto dell'atto, attraverso una semplice attività di taglia/copia e incolla.

Non solo: nel video si rileva che il *riquadro* incollato in calce al verbale n. 2 e alla scheda di valutazione dell'elaborato della ricorrente, contenente la *firma del commissario dott.ssa Perego*, presenta sull'angolo in alto sinistra una macchia scura che creerebbe addirittura il sospetto che la stessa sia stata ottenuta attraverso un sistema di copia e incolla da un documento preesistente, che presentava questi punti scuri: con grave e tranciante violazione di ogni garanzia anche minima di autenticità.

Di nuovo, le caratteristiche delle firme così come emerse dalla disamina degli atti confermano che i file analizzati non possono considerarsi come attendibili *documenti informatici*, con valore ed efficacia probatoria ai sensi degli artt. 20 e 23, codice dell'amministrazione digitale.

Manca perciò non solo la prova informatica della paternità degli atti, ma anche della *collegialità perfetta* nell'ambito dell'organo giudicante *de quo*.

In proposito, è appena il caso di ricordare che per condivisa giurisprudenza nelle procedure relative a pubblici concorsi, la commissione giudicatrice costituisce un *collegio perfetto*, che, in quanto organo consultivo straordinario dell'Amministrazione, deve espletare le valutazioni tecnico-discrezionali concorsuali a seguito di un giudizio comparativo che vede la partecipazione effettiva di tutti i suoi componenti (cfr. T.A.R. Roma, sez. III, 12.2.2008, n.1230; T.A.R. Salerno, sez. I, 25.7.2008, n.2174; Cons. Stato, sez. VI, 3.9.2009, n.

5187; cfr. anche Cons. Stato sez. III, 3.3.2011, n.1368; Cons. Stato, Sez. IV, 12.3.2007, n. 1218; Cons. Stato, Sez. VI, 13.4.1991, n. 18; Cons. Stato, Sez. V, 22.3.1999, n. 302).

Ebbene nella specie difetta ogni certezza probatoria che la sottocommissione concorsuale n. 22 svolgesse le ridette attività tecnico-discrezionali di valutazione e di correzione della prova scritta svolta dalla ricorrente con la partecipazione effettiva di tutti i suoi componenti.

Per l'effetto può dirsi sussistente anche un *periculum* (cfr. sub) di elusione del principio del *collegio perfetto*, e così di vizio di composizione della sottocommissione e del relativo operato.

3) SULLA RICONDUCIBILITA' DEGLI ATTI ALL'IDENTITA' DEL CANDIDATO

Un ulteriore elemento si palesava all'esame dei metadati (nella specie, *proprietà documento*) della scheda di valutazione e del verbale di correzione e valutazione n. 2, in data 18.2.2019 – riferiti alla prova scritta della candidata odierna ricorrente: i relativi file risultavano nominati con l'indicazione del **Codice Fiscale della candidata Claudia Vischi**, univocamente riconducibile alla sua identità, dal momento della loro creazione e dell'ultima modifica – registrate in data **18.2.2019**.

Si veda nel dettaglio:

| | |
|-------------------|------|
| CODICE ELABORATO: | 5456 |
|-------------------|------|

| | | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | |
|---|---|-------|-------|-------|------|-------|------------|
| | INDICATORI | PUNTI | | | | | TOTALE |
| Criterio 1. Coerenza e pertinenza | 1. Valenza strategica delle azioni proposte | 1,00 | 1,50 | 1,50 | 1,00 | 1,50 | |
| | 2. Coerenza delle azioni proposte | 1,00 | 1,50 | 1,50 | 1,00 | 1,50 | |
| | 3. Articolazione ed efficacia delle azioni proposte | 1,00 | 1,50 | 1,50 | 1,00 | 1,50 | |
| Criterio 2. Inquadramento normativo | 1. Uso pertinente, consapevole e critico delle norme citate | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 2,50 | 3,50 | |
| Criterio 3 Sintesi, esaustività e aderenza | 1. Organicità e rigore nella trattazione | 0,50 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,00 | |
| | 2. Concisione e completezza nella trattazione | 0,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 2,00 | |
| Criterio 4. Correttezza logico-formale | 1. Proprietà linguistico-espressiva | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 0,75 | 1,00 | |
| | 2. Costruzione logica | 0,50 | 1,00 | 1,50 | 1,00 | 2,00 | |
| | | 7,00 | 11,00 | 12,25 | 9,50 | 14,00 | 53,75 / 80 |

| | |
|---|--------------------|
| TOTALE QUESITI RISPOSTA APERTA | 53,75 / 80 |
| TOTALE QUESITI RISPOSTA CHIUSA (LINGUA STRANIERA) | 8 / 20 |
| TOTALE PROVA | 61,75 / 100 |

LA SOTTOCOMMISSIONE n.: 22

Prof. FABIO PREVIDI

dott.ssa FRANCESCA BIANCHESSI

dott.ssa STEFANIA PEREGO

dott. MASSIMO SANTORO

Fabio Previdi
Francesca Bianchessi
Stefania Peregò
Massimo Santoro

Proprietà documento

| Descrizione | Protezione | Font | Vista iniziale | Personalizzato | Avanzate |
|--------------------|--|------|-------------------|----------------|----------|
| Descrizione | | | | | |
| File: | VSCCLD66B43A390N_SV (7).pdf | | | | |
| Titolo: | | | | | |
| Autore: | | | | | |
| Soggetto: | | | | | |
| Parole chiave: | | | | | |
| Creato il: | 18/02/2019 18:54:20 | | | | |
| Modificato: | 18/02/2019 18:54:49 | | | | |
| Applicazione: | | | | | |
| Avanzate | | | | | |
| Autore del PDF: | Foxit Reader PDF Printer Versione 9.0.1.1109 | | | | |
| Versione PDF: | 1.7 (Acrobat 8.x) | | | | |
| Posizione: | D:\forensic\2021\CLAUDIA VISCHI\ | | | | |
| Dimensioni file: | 913,40 KB (935.317 Byte) | | | | |
| Dimensioni pagina: | 210 x 297 mm | | Numero di pagine: | | 1 |
| PDF con tag: | No | | Vis. Web veloce: | | No |

Verbale n. 2 della continuazione delle operazioni di correzione e di valutazione delle prove scritte

Il giorno 18 del mese di febbraio dell'anno 2019 alle ore 09:00 Dipartimento di Ingegneria Gestionale, dell'Informazione e dell'Università degli Studi di Bergamo, adibiti a suo ufficio, sottocommissione n. 22 del Corso- Concorso per l'accesso ai ruoli della dirigenza (D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017), costituita con decreto direttoriale del 2080 e successive modificazioni, per lo svolgimento del concorso succeduto le operazioni di correzione e di valutazione della prova scritta.

Sono presenti:

IL PRESIDENTE Prof. Fabio PREVIDI
IL COMPONENTE dott.ssa Francesca BIANCHESSI
IL COMPONENTE dott.ssa Stefania PEREGO
IL SEGRETARIO dott. Massimo SANTORO

Si procede ad accedere, attraverso la piattaforma riservata e mediante l'insediamento (password) di tutti i membri della commissione, ai testi dei quesiti deespletati.

Per ogni prova corretta i commissari, formulano (all'Unanimità e/o a Mproposte di punteggio, conformi ai criteri di valutazione adottati. I punteggi sono inseriti nella scheda riepilogativa di ciascun candidato e riportati seguente tabella:

Proprietà documento

| Descrizione | Protezione | Font | Vista iniziale | Personalizzato | Avanzate |
|--------------------|--|------|-------------------|----------------|----------|
| Descrizione | | | | | |
| File: | VSCCLD66B43A390N_V1 (6).pdf | | | | |
| Titolo: | | | | | |
| Autore: | | | | | |
| Soggetto: | | | | | |
| Parole chiave: | | | | | |
| Creato il: | 18/02/2019 18:55:59 | | | | |
| Modificato: | 18/02/2019 18:56:26 | | | | |
| Applicazione: | | | | | |
| Avanzate | | | | | |
| Autore del PDF: | Foxit Reader PDF Printer Versione 9.0.1.1109 | | | | |
| Versione PDF: | 1.7 (Acrobat 8.x) | | | | |
| Posizione: | D:\forensic\2021\CLAUDIA VISCHI\ | | | | |
| Dimensioni file: | 558,59 KB (571.998 Byte) | | | | |
| Dimensioni pagina: | 210 x 297 mm | | Numero di pagine: | | 2 |
| PDF con tag: | No | | Vis. Web veloce: | | No |

Come risulta con tutta chiarezza, la scheda di valutazione della candidata Claudia Vischi – identificata con nome file corrispondente al suo codice fiscale - era creata il 18.2.2019 alle ore 18:54.20 e successivamente modificata nella stessa data alle ore 18:54.49; il verbale di correzione e valutazione della prova della candidata, nominato con il suo codice fiscale, era creato alle ore 18:55.59 e modificato alle ore 18:56.26 in data 18.2.2019.

La circostanza è assai singolare, considerato che secondo le precise indicazioni procedurali, e così secondo ogni norma e principio in tema di salvaguardia dell'anonimato concorsuale, la commissione giudicante non doveva avere accesso all'associazione tra elaborato e identità del candidato (nella specie, codice fiscale) in questa fase di correzione e valutazione dell'elaborato stesso.

Invero, l'anonimato veniva asseritamente sciolto solo all'esito di tutte le operazioni di correzione e valutazione, attraverso una procedura delicata che prevedeva anche l'intervento del Nucleo dei Carabinieri: tutto ciò accadeva in data **26.3.2019** dalle ore 12:35, come da "Verbale di scioglimento anonimato" in atti (cfr. doc. 29 in ricorso).

Gli atti cui accedeva la docente (e scaricabili anche *da polis* dopo il 25.3.2021) rivelavano invece che già in occasione della correzione della prova, in data 18.2.2019 - ben prima dell'asserito scioglimento dell'anonimato del 26.3.2019 - la commissione (nella specie la sottocommissione 22) possedeva l'identità della candidata autrice dell'elaborato, e utilizzava il suo codice fiscale per nominare gli atti concorsuali di correzione e valutazione.

Non può sfuggire come la denunciata evidenza metta fortemente in dubbio la tenuta della garanzia dell'anonimato nella procedura *de quo* con riguardo alla prova della candidata Vischi.

Tale dubbio è *ex se* in grado di inficiare la procedura e così i suoi esiti impugnati con il ricorso epigrafato.

*

Quanto sin qui esposto mette in luce l'inadeguatezza sotto il profilo delle garanzie di immutabilità, di autenticità e di anonimato della procedura utilizzata per le operazioni di salvataggio, correzione, valutazione e verbalizzazione della prova scritta computerizzata, nella specie della candidata Claudia VISCHI.

Le mancanze invalidanti in questa sede denunciate paiono viepiù gravi alla luce di quanto giudicato anche da Codesto Ecc.mo Giudice con riferimento alla fondamentale esigenza di avere chiarezza e certezza su *tutti quei processi che si risolvono in attività serventi rispetto alla gestione delle prove concorsuali, tra cui il salvataggio e la successiva criptazione dei dati al fine di garantire la non modificabilità degli stessi i nonché la protezione dell'anonimato*; (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. IIIbis, n. 7370/2020; cfr. anche TAR Lazio, sez. IIIbis n. 7526/2020): immutabilità dei dati e protezione dell'anonimato che nella specie risultano patentemente assenti.

In proposito, si osserva che l'ordinamento, per perseguire nella realtà pratica gli obiettivi di segretezza delle prove concorsuali, serietà della selezione pubblica, e funzionamento del meccanismo meritocratico – espressione del criterio generale di imparzialità della pubblica amministrazione - stabilisce regole di condotte tipizzate, nella specie per l'amministrazione, da osservare indefettibilmente nelle procedure concorsuali. La violazione di tali norme comporta *ex se* un'illegittimità da pericolo astratto e presunto: solo con una siffatta rigorosa precauzione generale, infatti, è ragionevolmente garantita l'effettività del principio nei casi singoli.

Con queste cautele, elevate a inderogabili norme di condotta, la soglia dell'illegittimità rilevante viene anticipata all'accertamento della sussistenza di una condotta concreta *non* riconducibile a quella tipizzata. L'ordinamento non chiede dunque che il giudice accerti di volta in volta che la violazione delle regole di condotta abbia portato a compromettere l'imparzialità della selezione. Se fosse richiesto un tale, concreto, accertamento, lo stesso - oltre ad essere di evidente

disfunzionale onerosità - si risolverebbe, con inversione dell'onere della prova, in una sorta di *probatio* diabolica che contrasterebbe con l'esigenza organizzativa e giuridica di assicurare senz'altro e per tutti il rispetto delle indicate regole, di rilevanza costituzionale, sul pubblico concorso (cfr. Cons. Stato, sez. V, 11.1. 2013, n. 102; Cons. Stato, sez. VI, 26.3.2012, n. 1740; si v. anche Cons. Stato, sez. V, 29.9.1999, n. 1208).

In altre parole, nelle procedure concorsuali l'esigenza di assicurare il rispetto effettivo del principio costituzionale di imparzialità, e di meritocrazia ad esso sotteso, impone all'amministrazione una condotta tale da non consentire nemmeno astrattamente che si creino situazioni idonee a comprometterlo.

Nella specie, come detto, l'evidenza che gli atti relativi alla prova scritta della candidata Claudia Vischi – elaborato, scheda di valutazione, verbale di correzione – non assicurassero le prerogative di immutabilità, autenticità, trasparenza e segretezza tipizzate, si traduceva nella compromissione dei principi di serietà, meritocrazia e imparzialità delle operazioni di correzione e valutazione, della prova scritta concorsuale, e così in un'insanabile illegittimità delle stesse operazioni e delle valutazioni negative all'esito compilate. Illegittimità da rischio astratto e presunto, nel senso ridetto.

Voglia pertanto Codesto Giudice – nell'ambito delle proprie prerogative di sindacato sulla legittimità degli atti concorsuali impugnati con il presente ricorso per motivi aggiunti – annullarli al fine dell'ammissione della candidata Claudia Vischi alla prova orale in sessione suppletiva convocata *ad hoc*, ovvero, in subordine, della ripetizione della prova scritta concorsuale.

B) IN VIA SUBORDINATA

1) SULL'ILLEGITTIMITÀ' DELLA VALUTAZIONI ESPRESSE DALLA SOTTOCOMMISSIONE 22: ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONevolezza, INCONGRUENZA, SVIAMENTO. VIOLAZIONE DEGLI ART. 3 E 97 COST.

In estremo subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui Codesto Giudice ritenesse di non apprezzare la portata inficiante dei su declinati vizi, voglia nondimeno accertare l'illegittimità delle valutazioni formulate dalla sottocommissione 22 sulla prova scritta della prof.ssa Claudia Vischi, per eccesso di potere sotto il profilo dell'irragionevolezza dei giudizi formulati, e sviamento.

L'apprezzamento dei ridetti profili viene in questa sede compiuto in relazione agli indici tabellari elaborati dal Comitato tecnico scientifico e recepiti dalla Commissione in adunanza plenaria il 25.1.2019, e in confronto con alcuni dei 50 elaborati di candidati risultati idonei - ostesi come campione dal Ministero in data 4.10.2019, e impugnati con ricorso per motivi aggiunti del 25.11.2019.

Come noto, il concorso pubblico si traduce in una procedura selettiva comparativa tra candidati (Consiglio di Stato Sez. III, 29 aprile 2019, n. 2774), in cui la selezione dei più meritevoli avviene nell'esercizio di valutazioni tecniche che, sebbene ampiamente discrezionali, risultano comunque sindacabili in giudizio nei (limitati) casi in cui l'esercizio del potere trasmodi in uno o più dei vizi sintomatici dell'eccesso di potere, irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà o travisamento dei fatti, per essere stato scorrettamente esercitato o finalizzato al raggiungimento di finalità estranee a quella della scelta dei soggetti più idonei a ricoprire la funzione (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 14.1.2021 n. 451; Consiglio di Stato Sez. II, 27.6.2019, n. 4432). Riguardando la valutazione comparativa la totalità dei concorrenti, non può perciò escludersi che la ragionevolezza delle scelte compiute sia verificabile da un esame complessivo dell'operato amministrativo, come emergente dai giudizi espressi in relazione ai candidati ammessi alle successive prove concorsuali (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 14.1.2021 n. 451).

Si precisa, per maggior chiarezza, che la traccia dei singoli quesiti è contenuta nell'elaborato (cfr. all. B); e che la disamina condotta è limitata alle domande a risposta aperta, là dove solo è possibile un sindacato sulla coerenza logica tra domanda, indicatori e punti.

In via preliminare, si osserva che nella scheda di valutazione adottata dalla commissione riunita in seduta plenaria il 25.2.2019, in corrispondenza del *criterio n. 2 – inquadramento normativo* - veniva assegnata la seguente scala di riferimento: **p. 4; p. 3; p. 2; p. 1.** Impropropriamente, la sottocommissione 22, nel valutare la prova scritta della ricorrente assegnava al citato **criterio n. 2** i seguenti punteggi, con riferimento alla **DOMANDA 2, DOMANDA 4, DOMANDA 5: 2,50; 2,50; 3,50** – laddove la scala di riferimento deliberata e pubblicata **non contemplava alcun decimale per il criterio**. Sicuramente il punteggio finale ne risultava falsato.

Si delineano come segue i principali elementi tecnici che emergevano dall'elaborato della candidata, focalizzati sulla parte dell'inquadramento normativo, sia perché preponderante nella richiesta rivolta ai candidati, sia perché riscontrabile con maggiore oggettività e chiarezza: sono tutti elementi rilevanti secondo i parametri di giudizio fatti propri dalla sottocommissione e tradotti nella scheda di valutazione.

QUESITO 1: La candidata offre una visione sistemica e prospettica dell'attività su cui è interrogata, e sottolinea azioni ad alto valore strategico. L'inquadramento normativo risulta pertinente e contestualizzato rispetto alle azioni di una realtà scolastica autonoma. Il lessico è appropriato, specifico e attuale; il testo è strutturato in modo logico e coeso.

QUESITO 2: La candidata illustrato correttamente l'iter procedurale come da richiesta. Corretto è l'inquadramento normativo. Il testo presenta organicità, coerenza, concisione e correttezza linguistico-espressiva

QUESITO 3: studio di caso: la soluzione proposta non si sviluppa in maniera arbitraria o intuitiva, ma corre sul filo della normativa preposta alla regolamentazione di casi inerenti il genere in questione. La costruzione è formalmente corretta concisa e logica.

QUESITO 4: la risposta al quesito è esatta così come ancorata a precisi e corretti riferimenti normativi, e ad una dettagliata enunciazione dell'iter procedurale. Corretta la veste logico formale.

QUESITO 5: studio di caso: la soluzione è ancorata a riferimenti normativi plurimi, ed estremamente aggiornati, e a parametri metodologici internazionali. La costruzione è coerente ed esaustiva nei contenuti, nonché corretta e pertinente nella forma espressiva.

Dal confronto tra i dati declinati e la scheda di valutazione, emerge che la commissione del tutto impropriamente, pur a fronte della citazione di testi normativi corretti, pertinenti, e aggiornati, non assegnava mai al *criterio 2 – inquadramento normativo* - il punteggio massimo **4/4**, attribuito invece ad alcuni candidati giudicati idonei all'esito della prova scritta, anche in assenza di alcuna citazione normativa (cfr. a titolo esemplificativo, elaborati nn. 1071; 2819, 9120, in atti).

Secondariamente, si rileva che il medesimo organo giudicante non apprezzava adeguatamente la correttezza logica e linguistica dimostrata dalla candidata in tutte le risposte: solo in relazione al quesito 5 assegnava al relativo *criterio 4 - correttezza logico-formale*, il punteggio massimo **3/3**. Lo stesso valga con riguardo al *criterio 3 – sintesi, esaustività e aderenza*.

Oltre a ciò, non sempre c'era congruenza tra i punteggi assegnati dalla sottocommissione ai diversi criteri, nell'ambito del medesimo quesito: si vedano i QUESITI 4 e 5, dove al *criterio 1 – coerenza e pertinenza* – la commissione attribuiva un voto inferiore rispetto a quello positivo attribuito al *criterio 3 – sintesi, esaustività e aderenza*, e al *criterio 4 – correttezza logico-formale* (entrambi valutati con il voto **2,25/3**): l'organo giudicante, con percorso illogico, pareva valutare come poco coerente e pertinente una stessa propostaolutiva, al tempo stesso giudicata esaustiva, aderente e corretta.

Invero, gli apprezzamenti espressi tramite i diversi criteri dovrebbero essere coerenti, considerato che questi ultimi sono strettamente

correlati tra loro, formando un'unica sequenza logica di valutazione della risposta al quesito.

In proposito, come rivelavano gli atti relativi alle citate prove “campione” dei candidati idonei resi pubblici dal Ministero in data 4.10.2019, la commissione assegnava sempre punteggi omogenei ai diversi criteri, nell'ambito della stessa risposta (cfr. atti relativi agli elaborati 1071; 2819; 3498; 6386; 7883; 7943; 8175; 9120, in atti).

Le valutazioni formulate dalla sottocommissione 22 sulla prova scritta della prof.ssa Claudia Vischi, incongrue e penalizzanti nei profili illustrati, sicuramente incidevano in modo decisivo e illegittimo sulla possibilità della docente di raggiungere un punteggio idoneo per essere ammessa alla prova orale concorsuale: sarebbe infatti bastato un punteggio aggiuntivo pari a 1,65 per quesito – attraverso la giusta valorizzazione degli aspetti su evidenziati e un ragionevole impiego dei criteri di disposizione - perchè la ricorrente arrivasse ai 70 punti sufficienti per l'accesso alla successiva fase concorsuale. Tanto valga anche ai fini della prova della resistenza.

Le valutazioni gravate meritano pertanto di essere annullate ai fini di procedere ad una ri-correzione e ri-valutazione della prova stessa, secondo una applicazione più coerente e imparziale degli indici tabellari elaborati dal Comitato tecnico scientifico e recepiti dalla Commissione in adunanza plenaria.

P.Q.M.

E con riserva di altro produrre e dedurre l'odierna ricorrente Claudia Vischi *ut supra* assume allo stato le seguenti

C O N C L U S I O N I

Piaccia a Codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sez. III bis, *contrariis rejectis*, così

GIUDICARE

- **NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: ANNULLARE** – quali atti sopraggiunti, presupposti e connessi rispetto a quelli impugnati con il ricorso introduttivo, così come viziati nei profili illustrati in via

principale – **la prova scritta computerizzata svolta dalla candidata Claudia Vischi in data 18.10.2018; la scheda di valutazione della prova scritta computerizzata; il verbale di correzione e valutazione della sottocommissione 22 in data 18.2.2019 n. 2 (cfr. all.ti B-C-D), ai fini dell'ammissione della candidata Claudia Vischi alla prova orale** innanzi a diversa sottocommissione concorsuale, ovvero in subordine della ripetizione della prova scritta concorsuale, in sessione suppletiva convocata *ad hoc*;

- **NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: ANNULLARE** – quali atti sopraggiunti, presupposti e connessi rispetto a quelli impugnati con il ricorso introduttivo, così come viziati nei profili illustrati in via subordinata – **la scheda di valutazione della prova scritta computerizzata; il verbale di correzione e valutazione della sottocommissione 22 in data 18.2.2019 n. 2 (cfr. all.ti B-C-D), ai fini della ri-correzione e ri-valutazione della prova scritta della candidata Claudia Vischi** da parte di una diversa sottocommissione concorsuale;

- **CONDANNARE** le Amministrazioni resistenti, in solido, alla rifusione delle spese di lite, da distrarsi ex art. 93 c.p.c., a favore del difensore antistatario.

*

*Si dichiara che la presente controversia, di valore indeterminabile, è soggetta al versamento del contributo unificato pari a **Euro 325,00** ai sensi della normativa vigente in materia.*

*

Si allegano i seguenti documenti:

- A) Nota AOODGPER R.U. 7727 del 3.3.2021;
- B) Elaborato scritto Claudia Vischi;
- C) Scheda di valutazione Claudia Vischi;
- D) Verbale n. 2 del 18.2.2019;
- E) Nota AOODGPER R.U. 9852 DEL 25.3.2021;
- F) Relazione peritale consulente Marco Calonzi in data 22.4.2021;

G) Registrazione video.

*

Con osservanza.

Milano, 28 aprile 2021

Avv. Vincenzo Basta

(Atto firmato digitalmente ai sensi di legge)